

REGOLAMENTO RECUPERO CREDITI

Approvato con Delibera del Comitato di Gestione n. 298/2024/DAF del 25/10/2024

INDICE

DEFINIZIONI	3
ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ.....	4
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E/O REGOLATORI.....	5
ART. 4 NATURA E FONTI DEL CREDITO.....	6
ART. 4.1 FONTE DEL CREDITO.....	6
ART. 4.2 RETTIFICHE DICHIARAZIONI.....	6
ART. 5 MODALITA' DI RISCOSSIONE.....	6
ART. 5.1 ATTIVITA' ORDINARIA.....	6
ART. 5.2 ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI POST INTIMAZIONE.....	7
ART. 5.3 PIANI DI RIENTRO.....	8
ART. 6 COMPENSAZIONI.....	8
ART. 7 CREDITI RELATIVI A PROCEDURE CONCURSUALI.....	9
ART. 8 SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'AZIENDA DEBITRICE.....	9
ART. 9 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO.....	9
Allegato 1A - FORMAT RICHIESTA PIANO DI RIENTRO.....	9
Allegato 1B - FORMAT GARANZIA FIDEIUSSORIA.....	9

DEFINIZIONI

AdER: Agenzia delle Entrate Riscossione.

ARERA o Autorità: Autorità di regolazione per energia reti e ambiente.

Cassa o CSEA: Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), istituita dall'art. 1, comma 670, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Compensazione: modalità di estinzione dell'obbligazione diverso dall'adempimento a carattere soddisfacente che si verifica quando i debiti di due soggetti, obbligati l'uno verso l'altro, si estinguono per quantità corrispondenti.

Credito/i insoluto/i: somme di denaro da versare alla CSEA in base a quanto previsto dall'art. 4 del presente regolamento, non corrisposte dal debitore entro i termini stabiliti.

Data entry: data base informatizzato della Cassa, in cui vengono raccolte le dichiarazioni di versamento degli oneri di sistema e delle componenti tariffarie dei soggetti obbligati.

Dichiarazioni spot: comunicazione sia predeterminata e periodica che non, inviata a mezzo PEC o tramite altri sistemi informatici diversi dal data entry secondo le modalità stabilite dalla Cassa, di dati fisici ed economici da parte dei soggetti obbligati propedeutici alla determinazione dei singoli meccanismi di perequazione e dei diversi meccanismi regolatori e normativi stabiliti dai Testi integrati e dalle deliberazioni di ARERA e da altri atti normativi.

Dichiarazione standard: comunicazione predeterminata e periodica dei dati fisici ed economici presentata dal soggetto obbligato alla Cassa attraverso il data entry.

Dichiarazione d'ufficio: comunicazione con cui la Cassa invia o rettifica le dichiarazioni standard e/o spot, nel caso in cui i soggetti obbligati non presentino o non rettifichino tempestivamente le dichiarazioni dovute, secondo le tempistiche e le modalità definite dall'ARERA, dagli atti normativi di riferimento e dai Regolamenti o Circolari della Cassa.

Enti locali: enti pubblici che operano in un determinato e ristretto ambito territoriale, perseguendo interessi di natura circoscritta al territorio su cui insistono, fra i quali, a titolo esemplificativo, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.

Garanzia fideiussoria: negozio giuridico con il quale un soggetto terzo, chiamato fideiussore, garantisce un'obbligazione altrui (soggetto obbligato), obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio.

Inadempienza: mancato assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa di settore e/o dalle circolari della CSEA.

Intimazioni di pagamento: è l'atto con il quale viene sollecitato il pagamento di tutti i crediti scaduti alla data di creazione dello stesso, con effetto interruttivo del corso della prescrizione.

Piano di rientro: strumento mediante il quale il soggetto obbligato, previa approvazione da parte della CSEA, rateizza, a fronte di specifiche condizioni, delle somme dovute e insolute.

Rettifica delle dichiarazioni: variazioni, in positivo o in negativo, apportate alle dichiarazioni spot e/o dalle dichiarazioni standard.

Soggetto creditore: è il soggetto attivo del rapporto obbligatorio il quale ha il diritto di ricevere una somma o una prestazione da parte del soggetto debitore.

Soggetto debitore: è il soggetto passivo del rapporto obbligatorio, tenuto, in quanto tale, a versare una somma di denaro o ad adempiere una prestazione in favore del soggetto attivo (soggetto creditore).

Soggetto/i obbligato/i: tutti i soggetti, individuati per legge, che sono tenuti al versamento delle componenti tariffarie e/o degli oneri generali di sistema previsti dalla disciplina di settore, nonché i soggetti che sono tenuti a regolare specifiche partite economiche con la Cassa in forza di disposizioni normative e/o regolatorie, ivi comprese quelle relative alla ripetizione dell'indebito.

Tasso di interesse di mora: interesse collegato al mancato, parziale o ritardato versamento degli importi dovuti entro i termini predeterminati come stabiliti dalla regolazione ARERA

Tasso di interesse legale: interesse determinato annualmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tasso di riferimento della BCE: interesse con cui la Banca Centrale Europea concede prestiti alle altre banche.

Testi integrati: testi unici di riferimento pubblicati dall'ARERA.

ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina la gestione dei crediti insoluti vantati dalla CSEA e le modalità di recupero degli stessi.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle tipologie di crediti rimasti insoluti dopo che le strutture competenti abbiano provveduto ad accertarne il mancato pagamento ed individua le azioni da porre in essere nonché le procedure stragiudiziali da intraprendere per la riscossione delle diverse tipologie di entrate della CSEA.

ART. 3 RIFERIMENTI NORMATIVI E/O REGOLATORI

Sono di seguito riportati i principali riferimenti normativi e/o regolatori di interesse per il presente regolamento, da considerarsi non esaustivi:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- Legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i., recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*, istitutiva dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, oggi Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);
- Legge 7 marzo 1996, n. 108 e s.m.i., recante *“Disposizioni in materia di usura”*;
- Art. 1, comma 670, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), che ha disposto la trasformazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico – CCSE in ente pubblico economico con la denominazione di *“Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA”*, operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° giugno 2016, recante *“Approvazione dello Statuto della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2017 e s.m.i., recante *“Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)”*;
- Deliberazione dell’Autorità 28 aprile 2017, n. 297/2017/A, recante *“Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 aprile 2018, con il quale la CSEA è stata autorizzata a riscuotere tramite ruolo i crediti da essa vantati relativamente alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema;
- Regolamento Erogazioni e Versamenti di cui alla circolare CSEA N. 1/2022/COM e s.m.i.;
- Testi unici di riferimento pubblicati dall’ARERA;
- Regolamento recupero crediti di cui alla circolare CSEA N. 2/2022/COM;
- Circolari CSEA, quali atti amministrativi aventi portata generale, che disciplinano le modalità attuative, operative ed esecutive delle deliberazioni dell’ARERA.

ART. 4 NATURA E FONTI DEL CREDITO

ART. 4.1 FONTE DEL CREDITO

I crediti vantati dalla CSEA nei confronti dei soggetti obbligati trovano origine nella normativa primaria e nelle disposizioni regolatorie e sono accertati sulla base di:

- dichiarazioni periodiche standard trasmesse dai soggetti obbligati mediante il data entry della CSEA;
- dichiarazioni spot;
- dichiarazioni d'ufficio;
- rettifiche dichiarative effettuate da parte dei soggetti obbligati;
- specifici provvedimenti di recupero di quanto indebitamente erogato (ad esempio, recuperi incentivi CIP 6/1992) o altri casi di ripetizione di indebitato;
- interessi moratori dovuti allo stato di insolvenza dei soggetti obbligati;
- interessi di mora a seguito di rettifiche;
- altri interessi previsti dal Codice civile e/o dalla regolazione ARERA.

ART. 4.2 RETTIFICHE DICHIARAZIONI

Sono ammesse le rettifiche dichiarative come stabilito dal Regolamento Erogazioni e Versamenti (REV) della CSEA di cui alla circolare CSEA N. 1/2022/COM e s.m.i.

ART. 5 MODALITA' DI RISCOSSIONE

ART. 5.1 ATTIVITA' ORDINARIA

ART. 5.1.1 INTIMAZIONI DI PAGAMENTO QUOTA CAPITALE

Nel caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati rispetto alle tempistiche di pagamento previste dalla normativa di settore e/o dalle circolari della CSEA, quest'ultima invia ai debitori, entro il bimestre successivo all'accertamento dell'inadempienza, le intimazioni di pagamento. Sono oggetto di intimazione tutte le partite che risultino scadute e che rappresentino quindi un credito insoluto per la CSEA. L'intimazione di pagamento è inviata a mezzo PEC a ciascun soggetto obbligato inadempiente con allegato un prospetto contabile recante l'elenco di tutti i crediti vantati dalla Cassa.

Il soggetto obbligato è tenuto, entro il termine indicato nell'intimazione (es. 30 gg), ad effettuare i versamenti dovuti.

L'inadempienza comporta lo stato di irregolarità contabile per il soggetto obbligato e la conseguente sospensione di tutte le erogazioni da parte di Cassa, ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Regolamento di amministrazione e contabilità della CSEA.

ART. 5.1.2 INTIMAZIONI DI PAGAMENTO INTERESSI

Nel caso di inadempienza da parte dei soggetti obbligati, la Cassa applica sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a:

- a) il tasso di interesse legale nel caso di ritardi fino a 14 giorni;
- b) il tasso di riferimento della Banca Centrale Europea maggiorato di 5 punti percentuali, nel limite del tasso massimo di soglia previsto dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 calcolato a partire dal tasso TEGM (tasso effettivo globale medio) relativo ad anticipi e sconti per importi oltre 200.000 euro, nel caso di ritardi oltre i 14 giorni.

Per i ritardi eccedenti i 14 giorni, il tasso di cui alla lettera b) è applicato anche ai primi 14 giorni.

I suddetti tassi si intenderanno modificati in linea con eventuali aggiornamenti previsti da ARERA¹.

La CSEA provvede alla trasmissione ai soggetti obbligati, entro il semestre successivo all'accertamento dell'inadempienza e a mezzo PEC, delle lettere di comunicazione degli interessi maturati con il relativo dettaglio di tutte le pratiche interessate, intimandone il pagamento.

ART. 5.2 ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI POST INTIMAZIONE

Al fine di procedere con il recupero coattivo affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione - AdER², la CSEA individua le partite creditorie scadute la cui intimazione abbia un'anzianità pari o superiore a sei mesi. Successivamente procede a verificare, per ciascun soggetto, la sussistenza di eventuali controcrediti al fine di valutare la possibilità di procedere alle compensazioni di contrapposte partite, dandone comunicazione al soggetto medesimo, sulla base dell'art. 6 del presente regolamento. La CSEA procede all'iscrizione a ruolo dei crediti residui, a valle dell'intervenuta compensazione, ove operata comprensivi degli interessi di mora maturati, nonché all'esito della verifica di eventuali procedure concorsuali e/o contenziosi ostatici alla suddetta iscrizione.

Terminata la procedura di iscrizione a recupero coattivo delle partite così individuate, la CSEA provvede a darne comunicazione al soggetto obbligato, tramite PEC, riportando il dettaglio, per sorte capitale ed interessi di mora, di tutte le partite oggetto di riscossione coattiva ed indicando AdER quale interlocutore per la regolarizzazione della posizione debitoria.

La CSEA si riserva in ogni caso, in presenza di crediti certi liquidi ed esigibili, di procedere mediante ricorso per decreto ingiuntivo, nei confronti dei soggetti obbligati, in tutti i casi in cui si valuti maggiormente soddisfacente l'utilizzo di tale strumento.

¹ Tassi in vigore dal 1° gennaio 2020. Per i periodi precedenti si rinvia alla normativa e ai testi integrati di riferimento pubblicati dall'ARERA, oltre che alle relative circolari della CSEA.

² Art. 1, D.M. 12 aprile 2018: "Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, relativi alle componenti tariffarie e agli oneri di sistema, nei confronti degli operatori dei settori interessati".

Una volta ottenuto il titolo esecutivo, la CSEA opererà se procedere alla fase esecutiva mediante gestione diretta, oppure, avvalendosi del ricorso ad AdER.

ART. 5.3 PIANI DI RIENTRO

La concessione dei piani di rientro è subordinata all'approvazione da parte del Comitato di gestione della CSEA, previa presentazione di apposita istanza (Allegato 1A) che indichi le motivazioni delle difficoltà del soggetto debitore ad adempiere agli obblighi nei confronti della Cassa in un'unica soluzione, e purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- importo minimo per accedere ai piani di rientro pari a euro 50.000 per le imprese ed euro 10.000 per gli enti locali;
- il piano di rientro potrà avere una durata massima di 8 anni con rate semestrali a quota costante e versamento posticipato;
- rilascio, da parte di un primario istituto bancario o assicurativo, di una garanzia fideiussoria a prima richiesta, redatta secondo un modello predisposto dalla CSEA (cfr. Allegato 1B), per l'intero importo oggetto di piano di rientro (interessi inclusi).

In caso di esito favorevole dell'*iter* di approvazione dell'istanza ed a seguito della produzione e accettazione della garanzia fideiussoria da parte di CSEA, il soggetto obbligato passa allo stato di regolarità contabile; conseguentemente tutte le eventuali erogazioni da parte di Cassa precedentemente sospese vengono sbloccate, a condizione che non sussistano ulteriori partite debitorie o ulteriori ragioni di blocco.

La CSEA fornisce all'impresa tutte le indicazioni utili per i versamenti da effettuare, dettagliando le modalità e le tempistiche in esecuzione del piano di rientro. Nel periodo di durata del piano di rientro continuano a maturare gli interessi di mora che quindi sono parte integrante del piano medesimo.

Il mancato o ritardato versamento anche di una sola rata del piano di rientro comporta la revoca totale della rateizzazione e l'escussione della fideiussione rilasciata per la parte di debito residuo.

ART. 6 COMPENSAZIONI

Nel caso in cui la CSEA ed il soggetto obbligato siano titolari di crediti l'uno verso l'altro, sarà possibile procedere alla compensazione, secondo quanto previsto e disciplinato dal Codice civile.

La compensazione potrà essere effettuata anche su richiesta del soggetto debitore/creditore con specifica istanza, per la quale la CSEA si riserva di valutarne l'accoglimento.

Ulteriormente la compensazione potrà essere operata dalla CSEA attraverso un'operazione di mero saldo contabile tra contrapposte partite creditorie la cui quantificazione sarà comunicata dalla CSEA medesima al soggetto debitore.

La compensazione potrà intervenire anche su partite iscritte già al ruolo AdER, per le quali la CSEA, in quanto titolare del credito, potrà procedere con l'attivazione della procedura di sgravio parziale fino alla concorrenza del valore da compensare.

Resta inteso che ove in esito alla compensazione dovesse residuare un credito in favore della CSEA, si procederà secondo quanto disciplinato dall'art. 5 del presente regolamento.

La compensazione non potrà mai operare nei casi in cui la stessa sia espressamente vietata da disposizioni normative e/o regolatorie e in caso di impignorabilità dei crediti.

ART. 7 CREDITI RELATIVI A PROCEDURE CONCORDATE

Nel caso in cui, nel corso della procedura di recupero, intervenga una procedura concorsuale (fallimento o altro), la CSEA valuterà l'adesione alla stessa o procederà agli atti di insinuazione al passivo.

Nel caso in cui la procedura concorsuale intervenga dopo l'emissione del ruolo esattoriale è il soggetto incaricato del recupero forzoso a procedere, sentita la CSEA, all'insinuazione al passivo dei relativi crediti nel fallimento o nelle altre procedure concorsuali.

ART. 8 SCIoglimento o CESSAZIONE ATTIVITA' DELL'AZIENDA DEBITRICE

Ogni qualvolta intervenga una modifica societaria il soggetto obbligato è tenuto a darne comunicazione ed aggiornare l'Anagrafica operatori ai sensi di quanto previsto dalla circolare CSEA N. 18/2021/COM e dal Manuale Operativo Anagrafica Operatori CSEA.

ART. 9 PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO

I diritti di credito si estinguono per prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2934 e ss. del Codice civile secondo le disposizioni ivi contenute e secondo quelle previste da eventuali leggi speciali. Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti di credito si estinguono per prescrizione con il decorso del termine decennale.

Allegato 1A - FORMAT RICHIESTA PIANO DI RIENTRO

Allegato 1B - FORMAT GARANZIA FIDEIUSSORIA

Spett.le

Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali

Oggetto: richiesta Piano di Rientro

La/lo scrivente [generalità] nato il a..... prov.....
 C.F. nella qualità di legale rappresentante della società/Ente
 locale.....con sede legale in..... prov..... alla
 via....., C.F. P.IVA.....

PREMESSO CHE

la società/Ente locale ha maturato un debito nei confronti della CSEA pari ad € per il mancato versamento di quanto alla stessa dovuto a titolo di come da regolazione ARERA, per la seguente motivazione

.....

RICHIEDE

che sia accordato un Piano di Rientro relativamente alle partite quota capitale di seguito riportate:

Tipologia	Anno	Importo	Componente tariffaria	Data Scadenza
Dichiarazione				

L'azienda è consapevole e accetta che saranno oggetto del Piano di Rientro anche tutti gli interessi maturati e maturandi sino alla scadenza del relativo Piano.

Al riguardo, lo/la scrivente precisa di aver preso visione del vigente regolamento recupero crediti della CSEA e di accettare tutte le condizioni ivi previste per la concessione dei Piani di Rientro.

In fede

Il Rappresentante Legale

Spett.le
Cassa per i Servizi Energetici
ed Ambientali

luogo, data

Garanzia assicurativa o bancaria autonoma a prima richiesta n. _____

Premesso che:

- a) la _____, con sede in _____ (___), Via _____ n. _____, C.F. _____, è un'impresa o Ente Locale che opera dal _____ nel settore _____;
- b) in data _____ la _____ ha formalizzato una richiesta di dilazione di pagamento del debito per un importo di € _____ (euro _____), oltre interessi di dilazione stimati pari ad € _____ (euro _____) con decorrenza dal _____ al _____;
- c) con delibera del Comitato di Gestione di CSEA del _____ è stata approvata la richiesta di dilazione di pagamento per l'importo richiesto pari ad € _____ (euro _____) a titolo di capitale e ad € _____ (euro _____) a titolo di interessi maturandi per la dilazione, mediante piano di rateizzazione;
- d) il suddetto piano, con durata di anni ____ (____), prevede il pagamento di n. ____ rate costanti posticipate, da pagare con cadenza semestrale posticipata, come da allegato;
- e) a seguito del pagamento di quanto previsto da ogni singola rata del piano di rientro la CSEA, qualora l'impresa o l'Ente Locale lo richieda, provvederà a darne comunicazione al Garante, come infra definito, in modo che la Garanzia possa essere decurtata dell'importo corrispondente;
- f) il mancato pagamento di una sola rata entro le scadenze concordate o di uno dei pagamenti, comporterà la revoca totale della rateizzazione e l'attivazione delle procedure del recupero coatto del debito;
- g) a garanzia dei pagamenti di cui al precedente punto d) _____ deve produrre idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta (la "Garanzia").

Tutto ciò premesso,

con la presente garanzia fideiussoria a prima richiesta (la "Garanzia"), la sottoscritta _____ (di seguito il "Garante"), rappresentata in questo atto da _____ nato a _____ il _____ in qualità di _____, si costituisce garante nell'interesse di _____ e a favore di CSEA, e pertanto si obbliga direttamente e autonomamente al puntuale soddisfacimento delle eventuali ragioni di credito di CSEA come descritte in premessa, obbligandosi irrevocabilmente a versare a prima richiesta a CSEA medesima quell'importo che la stessa sarà ad indicare come dovuto, entro la concorrenza massima onnicomprensiva di € _____ (euro _____).

Tale pagamento sarà effettuato a prima e semplice richiesta di CSEA entro il termine di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, da effettuarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata, senza ulteriore avviso, senza bisogno di prova se non quella costituita dalla dichiarazione comportante la richiesta di pagamento, senza limitazioni o condizioni di alcun tipo e senza possibilità di eccezione alcuna da parte del Garante, anche se determinata da opposizioni giudiziali e/o stragiudiziali, da chiunque ed a qualsiasi titolo attivate, e nonostante qualsiasi eccezione e/od opposizione da parte del debitore. La Garanzia mantiene dunque tutti i suoi effetti anche nel caso di invalidità o di inefficacia, originarie o sopravvenute, delle obbligazioni garantite e il Garante non potrà opporre a CSEA nessuna eccezione relativa alle suddette obbligazioni.

In nessun caso il Garante potrà opporre a CSEA:

- (in caso di garanzia assicurativa) il mancato pagamento dei premi da parte del debitore o degli eventuali supplementi di premio se del caso dovuti dal debitore, qualora la durata della polizza ecceda quella inizialmente prevista;
- la mancata costituzione da parte del debitore di un deposito cautelativo o di altre controgaranzie in favore del Garante, ove ciò sia previsto.

Ai fini della determinazione delle somme dovute, il Garante non potrà opporre in compensazione eventuali debiti che CSEA abbia verso il debitore, rinunciando espressamente ad opporre contro la CSEA tutte le eccezioni che spettano al debitore, in deroga all'art. 1945 Codice civile, nonostante qualsiasi eccezioni ed opposizione da parte del garante o del debitore.

Il Garante rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 Codice civile, nonché esclude l'applicazione dell'art. 1957, 2° comma e dell'art. 1955 Codice civile, fermo il termine di decadenza di seguito indicato.

La Garanzia perderà efficacia decorsi 120 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento dell'ultima rata, termine entro il quale dovranno pervenire le richieste di escussione.

Il Garante risponde per tutte le inadempienze del debitore verificatesi nel periodo di durata e di efficacia della garanzia, come sopra definito.

La garanzia perderà efficacia alla scadenza prevista, anche in assenza di restituzione materiale della medesima.

Spese, imposte ed altri eventuali oneri relativi e conseguenti alla garanzia non saranno posti a carico del Beneficiario.

La Garanzia è regolata dal diritto italiano.

In caso di garanzia assicurativa, le condizioni previste nel presente atto, in caso di contrasto, prevalgono sulle eventuali Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Garante dichiara di eleggere domicilio presso la propria Filiale “_____” (o, in caso di garanzia assicurativa, presso la propria Agenzia “...”) in _____ (___), Via _____ n. ___ e di accettare per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente garanzia la competenza esclusiva ed inderogabile del Foro di Roma.

Qualsiasi comunicazione inerente alla Garanzia dovrà essere effettuata con lettera raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata da inviare rispettivamente ai seguenti indirizzi:

_____ [indirizzo della Filiale o dell'Agenzia presso cui si elegge domicilio]
_____ [PEC della struttura emittente]

Il Garante

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice civile, si approvano specificatamente i punti:

- pagamento a prima richiesta;
- validità ed efficacia della garanzia;
- rinuncia ad avvalersi della preventiva escussione;
- rinuncia ad opporre in compensazione eventuali debiti della CSEA verso il debitore o ad opporre alla CSEA eventuali eccezioni personali del debitore;
- rinuncia ad avvalersi del disposto degli artt. 1955 e 1957, 2° comma, codice civile;

- validità ed efficacia della garanzia anche qualora dovessero essere invalide o inefficaci le obbligazioni garantite;
- foro competente in via inderogabile ed esclusiva;
- prevalenza sulle Condizioni Generali di Assicurazione (in caso di garanzia assicurativa).

Il Garante
